

PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

Missione 1 Componente 1 Asse 1

CONVENZIONE

Investimento 1.4_ Sub-investimento 1.4.5 "PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI" -

CUP: G51B21005580006

Investimento 1.3_ Sub-investimento 1.3.1 "PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI INTEROPERABILITA'"

CUP: G51B21005590006

La **Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la trasformazione digitale**, con sede in Roma, Largo Brazzà, n. 86, codice fiscale 80188230587, rappresentata in questa sede dal Capo Dipartimento, Ing. Mauro Minenna, nel seguito "Dipartimento" o "Amministrazione titolare e Soggetto attuatore" ai sensi dell'art 9, comma 1, del decreto legge n. 77/2021;

e

la **PagoPA S.p.A.**, con sede legale in Roma, Piazza Colonna, n. 370, iscritta al registro delle imprese di Roma al n. 15376371009, coincidente con il numero di codice fiscale e partita IVA, legalmente rappresentata dall'Amministratore Unico Giuseppe Virgone, nel seguito "PagoPA" o "Società" e, congiuntamente con il Dipartimento, "Parti";

PRECISATO CHE

salva diversa esplicita indicazione, ai termini riportati in ordine alfabetico è attribuito, ai fini del presente atto, il significato di cui in appresso:

- *"Attività" o "Piano Operativo"*: si tratta rispettivamente del piano operativo di cui all'Allegato 1 e del piano operativo di cui all'Allegato 2 al presente Atto che contengono la descrizione delle fasi, delle attività, delle modalità di esecuzione, nonché gli obiettivi degli interventi oggetto della presente Convenzione oltre ai relativi gannt;
- *"Convenzione" o "Atto"*: il presente atto stipulato tra le Parti;
- *"Decreto PND"*: il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale;

- *“Dipartimento”*: Dipartimento per la trasformazione digitale, struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituita con DPCM 19 giugno 2019 a supporto del Presidente o del Ministro delegato per l'esercizio delle funzioni e delle competenze in materia di innovazione tecnologica e digitale;
- *“Interventi”*:
 - 1) parte del sub-investimento *“Piattaforma Notifiche Digitali”* Missione 1 - Componente 1 - Asse 1, Sub-investimento 1.4.5 incluso nel Piano nazionale di ripresa e resilienza con un valore complessivo di euro 245.000.000,00 (euro duecentoquarantacinquemilioni/00) dei quali euro 38.500.000,00 (euro trentottomilionicinquecentomila/00), IVA inclusa, quale corrispettivo riconosciuto alla Società per la realizzazione delle specifiche attività previste nel presente atto e suoi Allegati;
 - 2) parte del sub-investimento *“Piattaforma digitale nazionale Dati Interoperabilità”* Missione 1 - Componente 1 - Asse 1, Sub-investimento 1.3.1 incluso nel Piano nazionale di ripresa e resilienza per un valore complessivo pari ad euro 556.000.000,00 (cinquecentocinquantaseimilioni/00) di cui euro 20.000.000,00 (euro ventimilioni/00) IVA inclusa, quale corrispettivo riconosciuto alla Società per la realizzazione delle specifiche attività previste nel presente atto e suoi Allegati;
- *“Ministro”*: Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale;
- *“Piattaforma notifiche digitali”* o *“Piattaforma”* o *“PND”*: la piattaforma per le notifiche digitali di cui all'art. 1, commi 402 e ss, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 come modificato dal Decreto PND;
- *“Piattaforma Digitale Nazionale Dati Interoperabilità”* o *“PDND Interoperabilità”*: la piattaforma digitale nazionale dati per l'interoperabilità di cui all'articolo 50-ter, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005;
- *“Parametri di costo”*, si tratta dell'Allegato 3 al presente atto che individua i parametri per la determinazione del corrispettivo di cui al successivo Art.4 e ai Piani Operativi;
- *“PagoPA”* S.p.A. o la *“Società”*: la società di cui in premessa costituita ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, con atto notarile del 24 luglio 2019 - rep. n. 84032;

- “Parti”: congiuntamente il Dipartimento, in qualità di Amministrazione titolare e Soggetto attuatore e la Società, in qualità di soggetto realizzatore;

PREMESSO CHE

- il comma 1-ter dell'art. 8 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, dispone che *“A decorrere dal 1° gennaio 2020, al fine di garantire l'attuazione degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana, anche in coerenza con l'Agenda digitale europea, le funzioni, i compiti e i poteri conferiti al Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale dall'articolo 63 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, sono attribuiti al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro delegato che li esercita per il tramite delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri dallo stesso individuate, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze per le materie di sua competenza”*;
- il comma 2 del menzionato articolo 8 prevede che *“Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per lo svolgimento delle Attività di cui al comma 1, sulla base degli obiettivi indicati con direttiva adottata dal Presidente del Consiglio dei ministri, è costituita una società per azioni interamente partecipata dallo Stato, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, secondo criteri e modalità individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ...”*;
- il comma 3, della sopra citata disposizione normativa, così come modificato dall'art. 42, comma 2, lett. c), del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, prevede che *“Al Presidente del Consiglio dei ministri sono attribuite le funzioni di indirizzo, coordinamento e supporto tecnico delle pubbliche amministrazioni, che le esercita avvalendosi della società di cui al comma 2, per assicurare la capillare diffusione del sistema di pagamento elettronico attraverso la piattaforma di cui all' articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005. Per la progettazione, lo sviluppo, la gestione e l'implementazione del punto di accesso telematico di cui all' articolo 64-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005 e della piattaforma di cui all' articolo 50-ter del medesimo decreto legislativo n. 82 del 2005, la Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale della società di cui al comma 2;*

- la Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 aprile 2019, registrata alla Corte dei conti in data 21 maggio 2019, Reg.ne-Succ. n. 962, individua tra gli obiettivi strategici che la Società di cui al predetto articolo dovrà conseguire, tra gli altri, *“incentivare lo sviluppo e l’implementazione del punto di accesso telematico di cui all’articolo 64-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005, nonché svolgere attività propedeutiche e funzionali allo sviluppo della piattaforma di cui all’articolo 50-ter del decreto legislativo n. 82 del 2005;*
- la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri del 14 aprile 2021, registrata alla Corte dei conti in data 12 maggio 2021, al n. 1094, la quale individua gli obiettivi strategici che la Società PagoPA dovrà conseguire nell’anno 2021, tra i quali, all’Art.3 (III) *Con riguardo alla/e piattaforma/e di cui all’articolo 50-ter del decreto legislativo n. 82 del 2005: k) sviluppare la/e piattaforma/e, nel rispetto della strategia dati che verrà definita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato, nonché degli ulteriori indirizzi forniti in tema di interoperabilità tra pubbliche amministrazioni; (IV) Con riguardo alla piattaforma per le notifiche digitali di cui all’articolo 26 del decreto-legge 17 luglio 2020, n. 76: l) progettare, sviluppare e favorire la diffusione della piattaforma ponendo in essere, altresì, tutte le attività necessarie per l’efficiente funzionamento della stessa;*
- con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, registrato alla Corte dei conti in data 29 luglio 2019, Reg.ne-Succ. n. 1580, è stato istituito il Dipartimento per la trasformazione digitale quale struttura generale della Presidenza del Consiglio dei ministri che supporta il Presidente o il Ministro delegato nell’esercizio delle funzioni in materia di innovazione tecnologica e digitale;
- l’art. 1, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, registrato alla Corte dei conti in data 23 luglio 2019, Reg.ne-Succ. n. 1540, con il quale è stata autorizzata la costituzione della Società di cui al comma 2 del sopra citato articolo 8 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, denominata “PagoPA S.p.A.”, e sono stati individuati i criteri e le modalità per la costituzione della medesima, il quale prevede che la Società ha per oggetto sociale lo svolgimento delle Attività di cui ai commi 1 e 3 dell’art. 8 del citato decreto-legge;
- ai sensi dell’art. 2 del sopra menzionato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, Amministratore Unico della Società PagoPA S.p.A. è il dott. Giuseppe Virgone, che dura in carica per un periodo di tre esercizi e scade alla data dell’assemblea

convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica;

- con atto notarile del 24 luglio 2019 - rep. n. 84032 - registrato all'Agenzia delle entrate in data 25 luglio 2019 n. 21779 è stata costituita la società PagoPA S.p.A.;
- lo Statuto della Società all'art. 4, comma 1, dispone che la Società ha per oggetto, tra l'altro "l) *lo sviluppo e l'implementazione, nonché la successiva gestione e diffusione del punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005 e della piattaforma di cui all'articolo 50-ter del medesimo decreto legislativo n. 82 del 2005*" e "m) *lo svolgimento di ogni attività ad essa attribuita dalla legge*";
- l'art. 26 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, come convertito con legge 11 settembre 2020, n. 120 e modificato con decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con legge 29 luglio 2021, n. 108, che disciplina la piattaforma di cui all'articolo 1, comma 402, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e le sue modalità di funzionamento ("Decreto PND");
- con decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, registrato alla Corte dei conti in data 12 febbraio 2021, al n. 328, il dott. Vittorio Colao è stato nominato Ministro senza portafoglio;
- con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 febbraio 2021, registrato alla Corte dei conti in data 15 febbraio 2021 al n. 329, al predetto Ministro senza portafoglio è stato conferito l'incarico per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale;
- con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2021, registrato alla Corte dei conti in data 24 marzo 2021 al n. 684, al suddetto Ministro senza portafoglio, dott. Vittorio Colao, è stata conferita la delega di funzioni nelle materie dell'innovazione tecnologica e della transizione digitale, specificando che per lo svolgimento delle funzioni delegate il Ministro si avvale del Dipartimento per la trasformazione digitale;
- con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 marzo 2021, registrato alla Corte dei conti in data 16 aprile 2021 al n. 848, è stato conferito, a decorrere dal 31 marzo 2021, l'incarico di Capo del Dipartimento per la trasformazione digitale all'Ing. Mauro Minenna;
- con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 2021, è stato adottato il "Piano triennale di prevenzione della corruzione 2021-2023" della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO

- il decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 286 recante *“Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59”* e in particolare l'art. 2;
- il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante *“Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”*;
- la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante *“Legge di contabilità e finanza pubblica”*, come modificata dalla legge 7 aprile 2011, n. 39, recante *“Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri”*;
- la legge 13 agosto 2010, n. 136, e s.m.i., recante *“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia”*;
- il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, concernente *“Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196”*;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante *“Codice dei contratti pubblici”* e s.m.i. ;
- il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante *“Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”* e in particolare l'articolo 41, comma 1, che ha modificato l'art.11 della legge 16 gennaio 2003, n.3, istitutiva del CUP prevedendo che *“Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,*

che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti d'investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso”;

- la Delibera del CIPE 26 novembre 2020, n. 63 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- il Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088, e in particolare l'art.17, che introduce il principio di non arrecare un *danno significativo agli obiettivi ambientali* (DNSH, “Do no significant harm”), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;
- il Regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la tutela del bilancio dell'Unione;
- il Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;
- il Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;
- la Decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom;
- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- l'art. 5, comma 2 del Regolamento (UE) 2021/241, il quale prevede che *“Il dispositivo finanzia unicamente le misure che rispettano il principio non arrecare un danno significativo”;*

- l'art. 17, comma 2 del Regolamento (UE) 2021/241, che prevede che sono ammissibili al finanziamento nell'ambito del PNRR le misure avviate a decorrere dal 1° febbraio 2020;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per l'Italia (PNRR), presentato alla Commissione Europea in data 30 aprile 2021 ai sensi dell'art. 18 del Regolamento (UE) n. 2021/241;
- la decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante *"Approvazione della Valutazione del Piano per la ripresa e resilienza dell'Italia"*, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- le indicazioni relative al raggiungimento di Milestone e Target contenute negli allegati alla Decisione di esecuzione del Consiglio relativa alla *"Approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia"*;
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone previsti nella Componente e nell'Investimento del PNRR, e in particolare:
 - a. in relazione al sub investimento "Piattaforma Notifiche Digitali" Missione 1 - Componente 1 - Asse 1, Sub-investimento 1.4.5:
 - il target MIC1-128, in scadenza al T4 2023: *"Almeno 800 pubbliche amministrazioni centrali e comuni, per quanto riguarda la piattaforma di notifica digitale (Digital Notification Platform - DNP), devono fornire avvisi digitali giuridicamente vincolanti ai cittadini, ai soggetti giuridici, alle associazioni e a qualsiasi altro soggetto pubblico o privato"*;
 - il target MIC1-151, in scadenza al T2 2026: *"Almeno 6.400 pubbliche amministrazioni centrali e comuni, per quanto riguarda la piattaforma di notifica digitale (Digital Notification Platform - DNP), devono fornire avvisi digitali giuridicamente vincolanti ai cittadini, ai soggetti giuridici, alle associazioni e a qualsiasi altro soggetto pubblico o privato"*;
 - b. In relazione al sub-investimento "Piattaforma digitale nazionale Dati Interoperabilità" Missione 1 - Componente 1 - Asse 1, Sub-investimento 1.3.1:
 - milestone MIC1-4, in scadenza al T4 2022: *"La piattaforma deve consentire alle agenzie di:
- pubblicare le rispettive interfacce per programmi applicativi (API) sul catalogo API della piattaforma;"*

- redigere e firmare accordi sull'interoperabilità digitale attraverso la piattaforma”;
- autenticare e autorizzare l'accesso alle API utilizzando le funzionalità della piattaforma;
- convalidare e valutare la conformità al quadro nazionale in materia di interoperabilità.”;
- M1C1-18, in scadenza al T4-2024: *“L'obiettivo consiste nel raggiungimento di almeno 400 interfacce per programmi applicativi (API) attuate dalle agenzie, pubblicate nel catalogo API e integrate con la Piattaforma Digitale Nazionale Dati. Le API comprese nell'ambito di applicazione sono già state mappate. Le API pubblicate devono avere un impatto sui seguenti settori: i) al 31 dicembre 2023: servizi prioritari di sicurezza sociale e conformità fiscale, compresi i principali registri nazionali (come il registro anagrafico e il registro della pubblica amministrazione); ii) al 31 dicembre 2024: i servizi rimanenti di sicurezza sociale e conformità fiscale. Ciascuna attuazione e documentazione di API deve essere conforme alle norme nazionali di interoperabilità e sostenere il quadro della Piattaforma Digitale Nazionale Dati; la piattaforma di cui sopra fornisce le funzionalità necessarie per valutare tale conformità.”;*
- M1C1-27, in scadenza al T2-2026: *“L'obiettivo consiste nel raggiungere almeno ulteriori 600 interfacce per programmi applicativi (API) pubblicate nel catalogo (per un totale di 1.000). Le API pubblicate devono avere un impatto sui seguenti settori: i) entro il 31 dicembre 2025: procedure pubbliche quali assunzione, pensionamento, iscrizione a scuole e università (ad es., l'Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati e il Pubblico registro automobilistico); ii) entro il 30 giugno 2026: welfare, gestione dei servizi di appalto, sistema informativo nazionale per i dati medici e le emergenze sanitarie – ad es., i registri dei pazienti e dei medici. Ciascuna attuazione e documentazione di API deve essere conforme alle norme nazionali di interoperabilità e sostenere il quadro della Piattaforma Digitale Nazionale Dati; la piattaforma di cui sopra deve fornire le funzionalità necessarie per valutare tale conformità.”*
- la legge 30 dicembre 2020, n.178, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”* e, in particolare:

- l'articolo 1, comma 1042 ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050;
- l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo ai sensi del quale, al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
- il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n.101, recante *“Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”*;
- il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *“Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*;
- l'articolo 6 del citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, ai sensi del quale sono attribuiti al Servizio centrale per il PNRR, quale punto di contatto nazionale per la Commissione europea ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, funzioni di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR;
- l'art. 9, primo comma, del decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, che attualmente prevede che *“Alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR, attraverso le proprie strutture, ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR, ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente”*;
- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante *“Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”*;
- il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, adottato ai sensi dell'articolo 7, prima comma, ultimo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante l'individuazione delle amministrazioni titolari degli interventi previsti nel PNRR e i target e i milestone da raggiungere per ciascun investimento e sub-investimento;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021, che individua la Presidenza del Consiglio dei ministri - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale quale struttura presso la quale istituire l'Unità di missione ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2021, che istituisce, nell'ambito del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Unità di missione di livello dirigenziale ai sensi dell'art. 8, comma, 1 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 luglio 2021;
- il decreto del Ministro senza portafoglio per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2021, recante l'organizzazione interna della predetta Unità di missione;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 settembre 2021, recante le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel PNRR necessari per la rendicontazione alla Commissione Europea;
- il decreto-legge 10 settembre 2021, n.121, convertito con modificazioni dalla Legge 9 novembre 2021, n. 156, recante "*Procedure di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni*";
- il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 ottobre 2021, che definisce le procedure amministrativo contabili in ordine alla gestione del Fondo di rotazione, al flusso degli accrediti, alle richieste di pagamento, alle modalità di rendicontazione per l'attuazione dell'iniziativa Next Generation EU Italia;
- la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 21 del 14 ottobre 2021 recante le "Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti del PNRR";
- il decreto-legge 6 novembre 2021, n.152 recante "*Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose*";

CONSIDERATO CHE

- il PNRR, nella Missione 1 – Componente 1, prevede interventi per la digitalizzazione delle infrastrutture tecnologiche e dei servizi della PA al fine di garantire a cittadini e alle imprese servizi più efficienti e universalmente accessibili;

- l'allegata Tabella A del citato Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021 individua la PCM - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD) quale amministrazione titolare di risorse per il sub-investimento 1.4.5. Piattaforma Notifiche e per il sub-investimento 1.3.1 Piattaforma digitale nazionale dati interoperabilità;
- il Ministro si avvale del Dipartimento per la trasformazione digitale per l'esercizio delle deleghe di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 marzo 2021;
- il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, come convertito con legge 11 settembre 2020, n. 120, che all'articolo 26 individua PagoPA S.p.A. quale soggetto "gestore" della Piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione;
- l'art. 8 comma 3 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, così come modificata dall'art. 42, comma 2, lett. c), del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, che prevede che *"Per la progettazione, lo sviluppo, la gestione e l'implementazione del punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005 e della piattaforma di cui all'articolo 50-ter del medesimo decreto legislativo n. 82 del 2005, la Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale della società di cui al comma 2"*;
- il sub-investimento 1.4.5 "Piattaforma Notifiche Digitali" relativo all'Investimento 1.4 "Servizi digitali e cittadinanza digitale" di cui alla Missione 1, Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza del costo complessivo di euro 245.000.000,00 di cui euro 38.500.000,00 espressamente previsti dal PNRR per lo sviluppo della piattaforma notifiche;
- il sub-investimento 1.3.1 "Piattaforma Digitale Nazionale Dati" Interoperabilità relativo all'Investimento 1.3 "Dati e Interoperabilità", per un costo complessivo pari ad euro 556.000.000,00 di cui euro 20.000.000,00 espressamente previsti dal PNRR per le attività di sviluppo della piattaforma;
- l'art. 9 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avente ad oggetto "Contratti di servizi aggiudicati in base ad un diritto esclusivo", sulla base del quale la Società è individuata quale "Soggetto realizzatore", in coerenza con le "Istruzioni Tecniche per la Selezione dei progetti del PNRR" di cui alla Circolare del Ministero dell'Economia e Finanze n. 21 del 14 ottobre 2021;
- la nota prot. n. 2702 del 29 settembre 2021 con la quale il Dipartimento ha richiesto alla Società, ai fini dell'attivazione delle risorse finanziarie e della stipula dei pertinenti accordi convenzionali, la trasmissione dei Piani operativi relativi ai sub-investimenti:
 - 1.3.1 Piattaforma Digitale Nazionale Dati - Interoperabilità (PDND Interoperabilità) per un importo destinato a PagoPA S.p.A. di 20.000.000,00 di euro (ventimilioni/00 di euro);

- 1.4.5 Piattaforma Notifiche Digitali (PN) per un importo destinato a PagoPa SpA di 38.500.000,00 euro (trentottomilionicinquecentomila/00 euro);
- la nota del 02/03/2022, acquisita in pari data al protocollo del Dipartimento al n. DTD-0875-A, con cui PagoPA ha trasmesso formalmente il Piano Operativo relativo al sub-investimento 1.4.5 (CUP G51B21005580006) e il Piano Operativo relativo al sub-investimento 1.3.1 (CUP: G51B21005590006) con i gannt e il documento illustrativo dei parametri di determinazione del costo connesso alle attività progettuali;
- l'Amministrazione ha ritenuto di poter conseguire le finalità progettuali mediante la sottoscrizione di un atto convenzionale che disciplini lo svolgimento delle attività meglio descritte nei seguenti piani:
 - il Piano Operativo di cui all'Allegato 1 (CUP G51B21005580006), contribuendo al conseguimento di milestone e target di cui al sub-investimento 1.4.5 "Piattaforma Notifiche Digitali";
 - il Piano Operativo di cui all'Allegato 2 (CUP G51B21005590006.), contribuendo al conseguimento di milestone e target di cui al sub-investimento 1.3.1 "Piattaforma Digitale Nazionale Dati" Interoperabilità;
- il ruolo strategico di PagoPA S.p.A. per l'efficace ed efficiente realizzazione di quanto previsto nel PNRR nei sub-investimenti sopra indicati, alla luce di tutto quanto in precedenza esposto e della richiamata normativa tra cui il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
- per la realizzazione del sub-investimento 1.3.1 "Piattaforma Digitale Nazionale Dati Interoperabilità" e del sub-investimento 1.4.5 "Piattaforma Notifiche Digitali" sopra citati il Dipartimento deve avvalersi ex lege della Società PagoPA S.p.A.;

Tutto quanto sopra precisato, premesso visto e considerato, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

(Premesse e allegati)

1. Le definizioni, le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
2. Pertanto, sono parti integranti e sostanziali della presente Convenzione, quale oggetto della stessa, gli allegati Piani Operativi, i cui contenuti

sono definiti ed eventualmente aggiornati nel tempo come previsto anche dal successivo [Art. 4](#), co. 2, e [Art. 2](#), co. 4, mediante condivisione delle Parti, secondo le disposizioni e con le forme di comunicazione reciproca di cui al successivo [Art. 11](#).

Art. 2

(Oggetto, finalità e durata)

1. Il presente Atto disciplina i rapporti e gli obblighi delle Parti e ha ad oggetto l'affidamento alla Società delle attività di cui all'Allegato 1 e all'Allegato 2 (*Attività o "Piano Operativo"*), da svolgere in attuazione del sub-investimento 1.4.5 "Piattaforma Notifiche Digitali" della Missione 1 - Componente 1 - Asse 1 del PNRR, in conformità al citato Allegato 1, e del sub-investimento 1.3.1 "Piattaforma Digitale Nazionale Dati Interoperabilità", in conformità al citato Allegato 2.
2. La Società si impegna ad eseguire le Attività secondo le modalità definite nel presente Atto, nei limiti degli importi di cui al successivo [Art. 4](#) rispettivamente per quanto riguarda le Attività di cui all'Allegato 1 e le Attività di cui Allegato 2, in conformità alla normativa vigente.
3. Il presente Atto ha durata fino al 31 dicembre 2026 ed è vincolante per la Società a decorrere dalla data di sottoscrizione, mentre per il Dipartimento sarà vincolante solo dopo la registrazione del relativo decreto di approvazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
4. Eventuali proroghe potranno essere concordate per iscritto tra le Parti, sulla base di apposita richiesta sorretta da comprovati motivi e pervenuta almeno 15 giorni prima della scadenza dell'Atto, nel rispetto della normativa europea e nazionale di riferimento, con le modalità di cui all'[Art. 11](#) che segue.

Art. 3

(Responsabili)

1. Le Parti indicano quali referenti del presente Atto:
 - per il Dipartimento: quale responsabile del procedimento, Francesca Bartoli, Coordinatore del Servizio 1 dell'Unità di Missione PNRR e Dario Ciampoli, esperto del Dipartimento, per il supporto tecnico per la gestione di entrambi gli interventi;
 - per la Società: quale responsabile della presente Convenzione, per il sub investimento 1.4.5 "PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI, il dott.

Alessio Biasutto; quale responsabile della presente Convenzione, per il sub investimento 1.3.1 "PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI INTEROPERABILITA', il dott. Marco Cipri; in entrambi casi, con il supporto del referente amministrativo del dott. Alessandro Porzio.

Art. 4

(Importo della convenzione)

1. Per lo svolgimento e l'esecuzione delle Attività di cui all'[Art. 2](#), il Dipartimento corrisponderà alla Società, per l'intera durata della Convenzione:
 - a. un importo massimo pari a 38.500.000,00 euro (trentottomilionicinquecentomila/00), IVA inclusa, con riferimento al sub-investimento 1.4.5 "Piattaforma Notifiche Digitali" come previsto nell'Allegato 1 e determinato sulla base dei parametri di cui all'Allegato 3;
 - b. un importo massimo pari a 20.000.000,00 di euro (ventimilioni/00), IVA inclusa, con riferimento al sub-investimento 1.3.1 "Piattaforma Digitale Nazionale Dati Interoperabilità" come previsto nell'Allegato 2 e determinato sulla base dei parametri di cui all'Allegato 3.
2. Fermo restando gli importi massimi di cui al precedente comma 1, è fatta salva la possibilità per le Parti di ridefinire ciascun quadro economico e le relative fasi, di cui rispettivamente agli Allegati 1 e 2 con le medesime modalità di cui al successivo [Art. 11](#).
3. Le attività previste in ciascun quadro economico, come determinato per le fasi di cui ai rispettivi Piani Operativi, e nei valori massimi di cui al precedente comma 1, verranno fatturate nei termini e nelle modalità di cui al successivo [Art. 9](#).

ART. 5

(Obblighi in capo all'Amministrazione titolare - Soggetto attuatore)

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, l'Amministrazione titolare, in qualità di Soggetto attuatore dell'intervento, si obbliga a:
 - a. assicurare che le attività poste in essere dalla Società siano coerenti con le indicazioni contenute nel PNRR;

- b. assicurare il coordinamento delle attività di gestione e monitorare lo stato di attuazione, nonché curare il controllo complessivo dei sub-investimenti;
- c. presidiare in modo collaborativo e continuativo l'avanzamento degli interventi e dei relativi milestone e target, ivi incluse le attività di competenza dell'Amministrazione titolare stessa o comunque di competenza di soggetti diversi dalla Società (es. altri soggetti necessari per il raggiungimento degli obiettivi o il completamento delle Attività di cui rispettivamente all'Allegato 1 e all'Allegato 2), vigilando costantemente su ritardi e criticità attuative, ponendo in essere le eventuali azioni correttive e assicurando la regolarità e tempestività dell'esecuzione di tutte le attività previste per l'attuazione degli interventi, anche al fine di consentire alla Società il completamento delle fasi progettuali indicate rispettivamente nell'Allegato 1 e nell'Allegato 2;
- d. rappresentare, attraverso l'Unità di missione istituita con DPCM 30 luglio 2021, il punto di contatto con il Servizio centrale per il PNRR di cui all'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, per l'espletamento degli adempimenti previsti dal Regolamento (UE) 2021/241 e, in particolare, per la presentazione alla Commissione europea delle richieste di pagamento ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2, del medesimo regolamento;
- e. acquisire dalla Società, ai fini dell'imputazione al sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (ReGiS) o altro sistema informatico utilizzato dall'Amministrazione centrale titolare dell'intervento che garantisca la piena interoperabilità dello stesso con il sistema ReGiS, i dati necessari al monitoraggio degli obiettivi e delle attività riportate nei Piani Operativi;
- f. trasmettere al Servizio Centrale per il PNRR i dati finanziari e di realizzazione fisica e procedurale degli investimenti e delle riforme, nonché dell'avanzamento dei relativi milestone e target e delle categorie standardizzate dei dati indicate, secondo quanto previsto dall'articolo 22.2, lettera d), del regolamento (UE) 2021/241, attraverso il sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (ReGiS) o altro sistema informatico utilizzato dall'Amministrazione centrale titolare dell'intervento, che garantisca la piena interoperabilità dello stesso con il sistema ReGiS;

- g. vigilare affinché siano adottati criteri di selezione delle azioni coerenti con le regole e gli obiettivi del PNRR;
- h. emanare proprie Linee guida, laddove necessario, in coerenza con gli indirizzi del Ministero dell'economia e delle finanze anche per assicurare la correttezza delle procedure di attuazione e rendicontazione, la regolarità della spesa e il conseguimento dei milestone e target e di ogni altro adempimento previsto dalla normativa europea e nazionale applicabile al PNRR;
- i. svolgere sulle attività proprie della Società e sulle procedure da quest'ultima adottate le verifiche di competenza sulla base delle norme nazionali applicabili;
- j. garantire la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta del Servizio centrale per il PNRR, dell'Organismo di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali, ove di propria competenza, e autorizzare la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del Regolamento finanziario (UE; EURATOM) 1046/2018;
- k. adottare le iniziative necessarie a prevenire le frodi, corruzione e i conflitti di interesse ed evitare il rischio di doppio finanziamento degli interventi, secondo le disposizioni del Regolamento (UE) 2021/241 ed in coerenza con gli indirizzi del Ministero dell'economia e delle finanze;
- l. trasmettere la rendicontazione di spesa e relativa a M&T al Servizio centrale PNRR;
- m. garantire l'avvio delle procedure di recupero e restituzione delle risorse indebitamente utilizzate, ovvero oggetto di frode, corruzione, conflitto di interesse o doppio finanziamento pubblico;
- n. vigilare sull'applicazione dei principi trasversali e in particolare sul principio di "non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali" di cui all'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 e sul rispetto del tagging clima e digitale;
- o. vigilare, qualora pertinenti, sull'applicazione dei principi della parità di genere, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- p. vigilare sugli obblighi di informazione e pubblicità di cui all'art. 34 del Regolamento (UE) 2020/2021;

- q. fornire tempestivamente alla Società le informazioni necessarie e pertinenti all'esecuzione dei compiti assegnati e di cui ai Piani Operativi allegati;
- r. garantire il massimo e tempestivo supporto alla Società per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e per l'adozione di tutti gli atti ritenuti necessari e rientranti nelle materie di propria competenza;
- s. curare la gestione del flusso finanziario per il tramite del Servizio Centrale del Ministero dell'economia e delle finanze, impegnandosi a rendere tempestivamente disponibili le risorse finanziarie destinate all'attuazione dell'investimento in funzione della loro fruibilità;
- t. elaborare le informazioni fornite dalla Società ai fini della presentazione alla Commissione Europea e alla Cabina di regia del PNRR delle relazioni di attuazione periodiche e finali;
- u. collaborare, alla risoluzione di eventuali problematiche o difficoltà attuative segnalate dalla Società.

Art. 6

(Obblighi in capo alla Società- Soggetto realizzatore)

- 1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, la PagoPA S.p.A. si impegna a:
 - a. assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal Reg. (UE) 2021/241 e dal decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
 - b. garantire la realizzazione dell'infrastruttura Piattaforma delle notifiche digitali, secondo quanto definito dall'art. 26 del D.L. 76/2020 sopra citato, come meglio dettagliato nel Piano Operativo di cui all'Allegato 1 al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi di cui al sub-investimento 1.4.5 "Piattaforma Notifiche Digitali";
 - c. garantire la realizzazione delle Attività dettagliate nel Piano Operativo di cui all'Allegato 2 al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi di cui al sub-investimento 1.3.1 "Piattaforma Digitale Nazionale Dati Interoperabilità";
 - d. individuare eventuali fattori critici che possano determinare ritardi che incidono in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa, definita negli allegati Piani Operativi, relazionando tempestivamente all'Amministrazione titolare/ Soggetto attuatore dell'intervento;

- e. rispettare quanto previsto dall'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, in merito alla richiesta dei Codici Unici di Progetto, CUP, e garantirne l'indicazione su tutti gli atti amministrativo-contabili relativi all'attuazione dei sub-investimenti;
- f. adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione, di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente versati e di evitare il rischio di doppio finanziamento degli interventi, secondo quanto disposto dall'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241;
- g. porre in essere tutte le azioni utili a perseguire gli obiettivi prefissati e dare esecuzione, nei tempi e nei modi ivi previsti, alle attività specificate rispettivamente nell'Allegato 1 e nell'Allegato 2 al presente atto ovvero nei "Piani Operativi", sottoponendo al Dipartimento le eventuali modifiche a tali piani, nelle modalità di cui al successivo [Art. 11](#);
- h. garantire, nel caso in cui si faccia ricorso alle procedure di appalto, il rispetto di quanto previsto dal d.lgs 50/2016 e s.m.i. e dalla legge 136/2010;
- i. garantire, laddove applicabile con riferimento ai Piani Operativi, il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità di cui all'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241, assicurando, in particolare, che tutte le azioni di informazione e pubblicità poste in essere siano coerenti con le condizioni d'uso dei loghi e di altri materiali grafici definiti dall'Amministrazione titolare degli interventi (logo PNRR e immagine coordinata) e dalla Commissione Europea (emblema dell'UE) per accompagnare l'attuazione del PNRR, incluso il riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU utilizzando la frase "finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU";
- j. garantire, laddove applicabile con riferimento alle attività di cui al Piani Operativi, l'applicazione dei principi trasversali e in particolare del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali (DSNH) di cui all'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 e del principio del *tagging* clima e digitale;
- k. rispettare gli ulteriori principi trasversali previsti per il PNRR dalla normativa nazionale e comunitaria, con particolare riguardo alla protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;

- l. garantire il rispetto del principio di parità di genere in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e producendo dati relativi ai destinatari effettivi dei progetti anche disaggregati per genere;
- m. fornire tutte le informazioni richieste relativamente alle procedure e alle attività svolte in conformità con la normativa nazionale e comunitaria applicabile;
- n. provvedere alla trasmissione di tutta la documentazione, di cui al successivo [Art. 9](#), afferente all'esecuzione delle attività e al conseguimento degli obiettivi di cui ai Piani Operativi allegati, ivi inclusa quella a comprova dell'assolvimento del DNSH (se applicabile) e, ove pertinente in base all'intervento, fornire indicazioni tecniche specifiche per l'applicazione progettuale delle prescrizioni finalizzate al rispetto dei tagging climatici e digitali stimati;
- o. assicurare la completa tracciabilità delle operazioni;
- p. presentare, con cadenza di norma bimestrale lo stato di avanzamento delle attività nei tempi e nei modi previsti per la realizzazione degli interventi di competenza, nonché degli indicatori di realizzazione associati al progetto, anche in riferimento al contributo al perseguimento dei target e milestone dei sub investimenti oggetto del presente atto.
- q. garantire, per quanto di propria competenza, quanto previsto ai sensi dell'art. 22, paragrafo 2 lettera e) del Regolamento EU 241/2021;
- r. garantire la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto all'art. 9 punto 4 del decreto legge 77 del 31 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108/2021 ;
- s. fornire, su richiesta del Dipartimento ogni informazione utile per la predisposizione della dichiarazione di affidabilità di gestione;
- t. garantire e periodicamente aggiornare la definizione della progettazione nonché della realizzazione dei servizi digitali erogati secondo quanto definito dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (CAD) e dalle linee guida adottate ai sensi dell'art. 71 dello stesso decreto;
- u. contribuire, in base alle istruzioni ricevute dall'Amministrazione titolare, all'alimentazione del sistema informatico di registrazione e conservazione di supporto alle attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo delle componenti del PNRR necessari alla

- sorveglianza, alla valutazione, alla gestione finanziaria, fornendo le informazioni necessarie;
- v. collaborare con il Dipartimento, per tutta la durata e nell'ambito del presente atto, nel monitoraggio dei target e delle milestone di adesione degli enti di cui al sub-investimento 1.4.5 "Piattaforma Notifiche Digitali", supportando l'Amministrazione attuatrice degli Interventi nelle attività e negli obiettivi ad essa affidati;
 - w. collaborare all'adempimento di ogni altro onere o obbligo previsto dalla normativa vigente a carico del Dipartimento e inerente agli interventi oggetto del presente Atto.

Art. 7

(Obblighi delle Parti)

1. Ciascuna Parte si impegna, in esecuzione del presente Atto, in conformità ai singoli Piani Operativi e con le scadenze ivi previste, a contribuire allo svolgimento delle attività di propria competenza con la massima cura e diligenza e a tenere informata l'altra parte sulle attività effettuate.
2. Le Parti sono direttamente responsabili della corretta realizzazione delle attività di spettanza e della loro conformità ai Piani Operativi, ciascuna per quanto di propria competenza e in conformità con quanto previsto dal presente Atto, nel rispetto della tempistica concordata.
3. Le Parti si impegnano al rispetto delle norme in tema di prevenzione della corruzione e delle frodi nonché in materia di trasparenza, secondo i regolamenti e le misure adottate da ciascuna Parte.
4. Le Parti si impegnano, durante l'esecuzione del presente Atto, secondo i singoli Piani Operativi allegati, all'osservanza della normativa vigente in materia fiscale e, in particolare, dichiarano che le prestazioni per la realizzazione delle attività oggetto del presente Atto e contenute nei singoli Piani Operativi sono svolte anche nell'ambito dell'esercizio dei rispettivi compiti istituzionali.

Art. 8

(Prestazioni esterne)

1. Per l'esecuzione delle Attività, la Società potrà anche avvalersi, rimanendone pienamente responsabile, di propri fornitori (imprese terze, esperti e professionisti in possesso di adeguata qualificazione),

- garantendo nelle relative procedure di affidamento il rispetto delle norme in materia di contratti pubblici.
2. A tale riguardo, la Società si impegna a sollevare e tenere indenne il Dipartimento da ogni obbligo, onere retributivo e responsabilità derivante dallo svolgimento delle Attività eventualmente eseguite da soggetti terzi.
 3. La Società non potrà cedere in nessun caso il presente Atto e/o qualsiasi diritto od obbligo ivi previsto a terze parti; qualsiasi cessione sarà considerata nulla.

Art. 9

(Fatturazione e pagamenti)

1. Per ciascuno dei due interventi, di cui ai Piani Operativi allegati, l'importo di cui all'[Art. 4](#) sarà erogato, rispettivamente, secondo le seguenti modalità:
 - a. fino al 10% a titolo di anticipo, a seguito della registrazione del decreto di approvazione del presente atto da parte dei competenti Organi di controllo e previa presentazione di fattura elettronica;
 - b. fino al 90%, dell'importo complessivo di ciascun progetto, in rate bimestrali di importo pari al valore delle attività effettivamente prestate, in base a quanto stabilito rispettivamente nell'Allegato 1 e nell'Allegato 2, dalla Società nel periodo di riferimento e previa presentazione di fattura elettronica, di cui fino al 10% dell'importo previsto per ciascun intervento a titolo di saldo. In particolare, ai fini dell'emissione delle citate fatture, di norma la Società dovrà inviare all'indirizzo pec del Dipartimento una relazione descrittiva delle attività realizzate, con relativi corrispettivi, effettuate nel bimestre di riferimento, comprensiva degli avanzamenti relativi agli indicatori di progetto con specifico riferimento ai target e milestone del PNRR (ove pertinenti) connessi alle attività oggetto dei Piani Operativi, in conformità con le indicazioni fornite dall'Amministrazione Titolare degli Interventi;
 - c. con riferimento all'importo a titolo di saldo, la Società dovrà presentare apposita relazione finale ugualmente descrittiva delle attività realizzate, atta a comprovare il contributo al raggiungimento di target e milestone associati ai sub-

investimenti oggetto del presente Atto e dei relativi Allegati, in conformità con quanto previsto dalla normativa europea e nazionale concernente il Dispositivo di ripresa e resilienza.

2. I pagamenti verranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della fattura elettronica, che dovrà essere emessa solo a seguito di regolare esecuzione da parte del Responsabile del procedimento (RUP) del Dipartimento sulle attività realizzate così come descritte nelle relazioni di periodo, trasmesse dalla Società in relazione al periodo di riferimento.
3. La regolare esecuzione dovrà essere rilasciata al più tardi entro 20 (venti) giorni dalla presentazione delle predette relazioni. Dette relazioni si intendono approvate dal Dipartimento qualora entro 20 (venti) giorni naturali e consecutivi dalla ricezione delle stesse, il Dipartimento non formuli osservazioni o rilievi. Dall'approvazione espressa o tacita delle relazioni consegue il diritto della Società di emettere fattura elettronica.
4. Il Dipartimento applica le norme in materia di scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972.
5. Il Dipartimento procede al relativo pagamento, nel rispetto della normativa vigente, sul conto corrente intestato alla Società per ciascun progetto, che la stessa si impegna a comunicare tempestivamente al Dipartimento.

Art. 10

(Poteri sostitutivi)

1. In caso di mancata realizzazione da parte della Società di quanto previsto nel presente Atto e nei Piani operativi, il competente Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale può procedere ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 3 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

Art. 11

(Modifiche e comunicazioni)

1. Il presente Atto può essere modificato/integrato, nel periodo di validità, mediante atto aggiuntivo sottoscritto dalle Parti e sottoposto ai competenti Organi di controllo, in relazione a nuove e sopravvenute esigenze connesse alla realizzazione dell'Intervento.

2. I Piani Operativi di cui agli Allegati 1 e 2, fermi restando i rispettivi valori massimali di cui al precedente [Art. 4](#) e senza pregiudizio per i relativi target e le milestone del PNRR, potranno essere oggetto di modifiche e/o aggiornamenti, senza la necessità di ricorrere alla sottoscrizione dell'atto modificativo di cui al precedente comma, in relazione a nuove esigenze o circostanze.
3. Eventuali aggiornamenti e/o modifiche dei Piani Operativi di cui agli Allegati 1 e 2 potranno, pertanto, essere richiesti dalla Società, mediante invio della documentazione necessaria tramite PEC al Dipartimento la quale, entro 10 giorni, potrà inviare le proprie osservazioni per addivenire, in ogni caso, ad un accordo tra le Parti sulla nuova versione dei Piani Operativi entro e non oltre 30 giorni dalla prima comunicazione.
4. Non sono soggette ad autorizzazione le rimodulazioni il cui valore è inferiore o pari al 15% della voce di costo indicata nel singolo Piano Operativo, fermo restando il relativo valore complessivo.

Art. 12

(Riservatezza e protezione dei dati personali)

1. Le Parti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati, le informazioni di natura tecnica, economica, commerciale e amministrativa e i documenti di cui vengano a conoscenza o in possesso in esecuzione della presente Convenzione, comunque, in relazione a esso, in conformità alle disposizioni di legge applicabili, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della presente Convenzione per tutta la sua durata.
2. Le Parti si obbligano a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori la massima riservatezza su fatti e circostanze di cui gli stessi vengano a conoscenza, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio, durante l'esecuzione del presente Atto, conformemente ai singoli Piani Operativi. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno operanti fino a quando gli elementi soggetti al vincolo di riservatezza non divengano di pubblico dominio.
3. Nel corso dell'esecuzione delle attività oggetto del presente atto, di cui ai singoli Piani Operativi, ciascuna delle Parti potrà trovarsi nella condizione di dover trattare dati personali riferibili a dipendenti e/o

collaboratori dell'altra Parte, motivo per cui le stesse si impegnano sin d'ora a procedere al trattamento di tali dati personali in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento Europeo (UE) 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (GDPR) nonché di tutte le norme di legge di volta in volta applicabili.

4. Le Parti si impegnano a condurre le suddette attività di trattamento sulla base dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza dei soggetti interessati e per il solo ed esclusivo fine di perseguire le finalità di cui alla presente Convenzione, nonché degli eventuali obblighi di legge allo stesso connessi. Tali dati saranno trattati dalle Parti con sistemi cartacei e/o automatizzati - ad opera di propri dipendenti e/o collaboratori che, in ragione della propria funzione e/o attività, hanno la necessità di trattarli, per le sole finalità suindicate e limitatamente al periodo di tempo necessario al loro conseguimento.
5. Qualora, nell'ambito dello svolgimento delle attività di cui al presente atto, una delle Parti si trovi nella condizione di affidare all'altra attività di trattamento di dati personali di propria titolarità o di cui è stata nominata responsabile del trattamento da parte del relativo Titolare, quest'ultima si impegna fin da ora al pieno rispetto di tutte le istruzioni che saranno impartite dalla prima e a sottoscrivere un separato contratto volto a formalizzare la nomina a responsabile o a sub-responsabile del trattamento, al fine di procedere a una corretta gestione delle attività di trattamento di dati personali, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 28 GDPR.

Art. 13

(Diritti di proprietà intellettuale)

1. Tutti i diritti di proprietà intellettuale sui software sviluppati in esecuzione della presente Convenzione restano in capo al Dipartimento che li concede alla Società in licenza d'uso esclusiva e gratuita per tutti i fini necessari all'esecuzione della presente Convenzione e, comunque, per tutto il tempo in cui la legge prevede l'avvalimento della Società per le attività di cui alla presente Convenzione nonché per tutte le ulteriori attività relative alle Piattaforme.
2. Tutti i diritti di utilizzazione economica sui software oggetto di sviluppo da parte della Società nonché su tutte le librerie sviluppate

dalla Società necessarie all'esecuzione della presente Convenzione sorgono direttamente in capo al Dipartimento, il quale li concede in licenza d'uso esclusiva e gratuita alla Società per tutti i fini necessari all'esecuzione della presente Convenzione e, comunque, per tutto il tempo in cui la legge prevede l'avvalimento della Società per le attività di cui alla presente Convenzione, nonché per tutte le ulteriori attività ad esse connesse.

3. Il Dipartimento accetta e riconosce che, ai fini dell'esecuzione della presente Convenzione e dello svolgimento delle attività affidate alla Società, la Società stessa potrebbe utilizzare soluzioni e software pre-esistenti di titolarità di terzi e concessi in licenza alla Società, anche di tipo open source. A tal fine la Società garantisce al Dipartimento di avere il diritto di utilizzare tali Soluzioni di terze parti per le finalità di cui alla presente Convenzione per tutta la durata della stessa, impegnandosi a manlevare e tenere indenne il Dipartimento verso qualsiasi pretesa avanzata dalle Terze Parti in tal senso.
4. Nell'esecuzione della presente Convenzione, la Società ha facoltà di sviluppare autonomamente, e con proprie risorse, componenti, librerie e funzionalità aggiuntive rispetto a quelle sviluppate in stretta esecuzione del presente Convenzione, sulle quali la Società stessa acquisisce tutti i diritti di proprietà intellettuale o industriale applicabili e che, alla scadenza del presente Convenzione, la Società si impegna a concedere una licenza d'uso gratuita al Dipartimento. Tale licenza è limitata agli utilizzi funzionali alla piattaforma in argomento.
5. Resta inteso che i software utilizzati dal Dipartimento sono resi pubblici in conformità alle Linee guida sul riuso di software per le pubbliche amministrazioni adottate ex art. 71 del Codice dell'Amministrazione digitale e che la Società dovrà rendere pubblici, in conformità alle predette Linee guida, i codici sorgente relativi ai software sviluppati in esecuzione della presente Convenzione.

Art. 14

(Risoluzione)

1. Il Dipartimento si riserva facoltà di risolvere, anche in parte (con riferimento alle Attività di uno solo dei Piani Operativi), in qualsiasi momento il presente Atto, in caso di grave ed importante inadempimento ai sensi dell'art. 1453 e seguenti del c.c. e nelle ipotesi di cui all'art.14.

2. Nel caso di risoluzione, la Società ha diritto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite alla data di risoluzione della presente Convenzione.

Articolo 15

(Riduzione dell'importo della Convenzione)

1. L'eventuale riduzione del sostegno da parte della Commissione europea, correlata al mancato raggiungimento di milestone e target, come specificamente indicati rispettivamente negli Allegati 1 e 2, degli interventi oggetto della presente Convenzione, ovvero alla mancata tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea come indicato nell'art. 22 del Reg. (UE) 2021/241, ovvero al mancato rispetto del principio DNSH o al mancato rispetto del principio del divieto del doppio finanziamento o, ove pertinenti per l'investimento, del rispetto delle prescrizioni finalizzate al rispetto dei tagging climatici e digitali stimati, può comportare la conseguente riduzione proporzionale delle risorse di cui all'[Art. 4](#) fino all'eventuale risoluzione della presente Convenzione con le modalità di cui all'[Art. 13](#), fermo restando quanto previsto all'[Art.13](#) comma 2.
2. Qualora il mancato raggiungimento di milestone e target associati ai sub-investimenti oggetto della presente Convenzione non sia imputabile alle attività/responsabilità attribuite alla PagoPA S.p.A, come riportate specificamente negli Allegati 1 e 2, verrà comunque assicurato il pagamento delle attività utilmente svolte da quest'ultima.
3. Al fine di evitare quanto previsto dai precedenti commi, nonché l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al precedente art. 10, nel caso in cui sopravvengano problematiche tali da incidere anche solo potenzialmente sulla corretta e puntuale attuazione degli interventi oggetto del presente Atto, in ossequio al principio di leale collaborazione, di imparzialità e buon andamento dell'Amministrazione, la Società si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione titolare tali problematiche.
4. Qualora dalle verifiche del Dipartimento risultino ritardi sulle tempistiche previste nei Piani Operativi, la medesima comunica il ritardo alla Società che, entro dieci (10) giorni espone le ragioni del ritardo e individua le possibili soluzioni al fine di recuperare il ritardo accumulato. Le Parti si impegnano a concordare un Piano di rientro,

tale da consentire il rispetto dei termini previsti e a monitorare periodicamente lo stato di avanzamento di tale piano.

5. Nel caso di reiterati ritardi rispetto ai termini fissati nei Piani Operativi allegati e/o di mancato rispetto dei Piani di rientro di cui al comma 4 del presente articolo, il Dipartimento potrà agire ai sensi di quanto previsto al precedente Art. 13.

Art. 16

(Foro competente)

1. Per qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione e/o esecuzione della presente Convenzione, il Foro competente è esclusivamente quello di Roma.

*Il Capo del Dipartimento
per la trasformazione digitale*

Mauro MINENNA
(f.to digitalmente)

*L'Amministratore Unico della Società
PagoPA S.p.A.*

Giuseppe VIRGONE
(f.to digitalmente)